



Comune di Corno Giovine
Prov. di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA DI STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 104 IN DATA 26 NOVEMBRE 2009.**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni*
- Art. 2 - Presupposti di legittimità degli incarichi*
- Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne*
- Art. 4 - Procedura selettive*
- Art. 5 - Modalità della selezione*
- Art. 6 - Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti*
- Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa*
- Art. 8 - Esclusioni*
- Art.9 - Regime di efficacia degli incarichi di consulenza*
- Art. 10 - Regime di pubblicità degli incarichi conferiti*
- Art. 11 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi*
- Art. 12 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali*

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento si applica in tutti i casi In cui l'Ente intende conferire incarichi individuali di collaborazione autonoma, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale, o coordinato e continuativo, a soggetti estranei all'Amministrazione, a norma dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito in Legge n. 133/2008, in sostituzione dell'art. 7, comma 6 del DL. n. 165/2001 ed in modifica dell'art. 3 comma 55 e 56 della Legge Finanziaria 2008 n. 244/2007.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - . per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione anche universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 e 22229 c.c.;
 - . per "incarichi professionali di collaborazione autonoma" le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione anche universitaria, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare per questi ultimi, si definiscono incarichi di:

- studio gli incarichi "individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una produzione documentale scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";
- ricerca gli incarichi che "presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione";
- consulenza gli incarichi che "riguardano le richieste di pareri ad esperti".

3. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (art. 110, comma 6, Tuel).
4. Nelle forme collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Art. 2 - Presupposti di legittimità degli incarichi

"1. Gli incarichi in oggetto possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Non è consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, e la violazione della presente disposizione è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile dell'area/servizio.

4. E' possibile stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000".

Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Nel provvedimento di avvio della procedura comparativa finalizzata all'individuazione della professionalità cui affidare l'incarico di collaborazione, il Responsabile del Servizio/Settore competente attesta, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Servizio/settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, assicurando nel medesimo provvedimento, la sussistenza dei presupposti di legittimità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4 - Procedura selettiva

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Servizio / Settore competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - _ l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - _ il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - _ i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - _ le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - _ il compenso complessivo lordo previsto;
 - _ ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale.
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
 - c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del servizio/Settore competente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda.
6. In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) di essere in possesso di tutti i requisiti in ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. prescritti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 5 - Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile del Servizio/Settore competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per tale comparazione, il Responsabile del Servizio/Settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Art. 6 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Servizio/Settore competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.

2. Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.

3. Il contratto deve, necessariamente, contenere:

- a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- b) oggetto;
- c) modalità di esecuzione;
- d) responsabilità;
- e) durata e luogo della prestazione;
- f) compenso;
- g) recesso;
- h) risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) risoluzione delle controversie;
- j) clausola di esclusività/non esclusività;
- l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, fermo restando i requisiti di legittimità di cui all'art. 2 del presente regolamento, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio/Settore competente, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Servizio/Settore competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e) attività di docenza, formativa o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività connessa è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico curriculum e competenza specialistica in materia.

2. Nell'atto di affidamento dell'incarico il Responsabile del Servizio indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente

Art. 8 - Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 , 6 bis e 6 ter dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01, al personale dipendente da pubbliche amministrazioni .
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi di contatto a termine conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.
5. Sono escluse le materie rientranti nell'appalto dei lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006 e succ.mod.
6. Sono escluse la rappresentanza ed il patrocinio legale.

Art. 9 - Regime di efficacia degli incarichi di consulenza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge n. 244 del 2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Art. 10- Regime di pubblicità degli incarichi conferiti.

1. Il responsabile del servizio pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n° 244 del 2007, modificativo dell'art. 1 comma 127 della legge n° 662 del 1996, i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio preposto.
3. Gli atti di conferimento di incarichi di consulenza di importi superiori a 5.000,00 euro, esclusa IVA, devono essere trasmessi alla Corte dei Conti (art.1 c.173 L.266/05).

Art. 11 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 244 del 2007, il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo del Comune e relativo all'anno di riferimento degli incarichi medesimi. Il Consiglio Comunale, pertanto, interverrà in merito alla spesa per incarichi in sede di approvazione del bilancio di previsione od in sede di variazione dello stesso.

Art. 12 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio (art. 3 comma 57 L. 244/07)
4. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.